

RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

NOTE DI DOTTRINA

U. FRAGOLA: Nuovi aspetti della teoria organica dello Stato (« Foro It. », 1950, IV, 84).

Il F., prendendo lo spunto da una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema (22 maggio 1948, n. 781, Ente Economico Zootecnia c. Com. di Castelmasse, pubblicata, fra l'altro, sul « Foro It. », 1949, I, 259 e su questa Rassegna 1948 n. 7-8, 19), ritorna su una questione che attiene alla teoria generale: se enti dotati di personalità giuridica possano esser considerati organi dello Stato, entrando a far parte, come tali, della Amministrazione dello Stato.

E sulla scorta della giurisprudenza del Supremo Collegio, e di alcuni testi legislativi (in particolare l'art. 8 decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262, in cui si parlava precisamente di « organi dello Stato con personalità giuridica »; la legge 10 maggio 1942, n. 566 che qualificava gli Enti della Zootecnia come persone giuridiche (art. 2) e nello stesso tempo « organi ausiliari del Ministero agricoltura e foreste » (art. 3); il regio decreto 30 settembre 1934 (art. 2 e 3) sullo ordinamento dei Consigli provinciali dell'Economia corporativa, persone giuridiche pubbliche e organi dello Stato), perviene alla conclusione che non vi è alcuna antinomia concettuale fra i due termini e che ormai nel nostro ordinamento giuridico pubblico oltre che gli organi dello Stato e gli enti pubblici dotati di personalità giuridica è stato fatto posto ad un *tertium genus*: quello degli organi dotati di personalità giuridica.

Ammessa l'esistenza di questi particolari organismi nulla importa che essi abbiano fin dall'origine la duplice qualificazione ovvero che, sorti con una qualifica e con determinati compiti e funzioni, altri e di diversa natura se ne aggiungano durante la loro esistenza.

Nè è necessario che la natura di organi dello Stato sia attribuita da una specifica norma di legge, nel qual caso evidentemente la questione, sul piano del diritto positivo almeno, non potrebbe neppur sorgere; essendo da vedere, invece, quali attività sono oggettivamente e soggettivamente

riferibili allo Stato. E ciò si ha quando, anche mediante norme interne di carattere amministrativo, una certa attività statale venga delegata a questi Enti dotati di personalità giuridica; nel qual caso dalla misura e dai limiti del controllo che lo Stato esercita sulle diverse attività di questi Enti si desume se queste attività sono statali o proprie della persona giuridica: nel primo caso quel controllo viene esercitato con poteri di sostituzione e di avocazione, nel secondo caso rimane molto di qua da un tal limite, essendo limitato ad un controllo repressivo.

Risulta chiaro, poi, attraverso il sistema, che questa attività statale svolta dall'Ente resta, per quanto attiene alla responsabilità di carattere patrimoniale, nell'ambito dell'Ente stesso, che svolge l'attività a nome e per conto dello Stato ma a proprio rischio e pericolo: onde degli oneri che esso incontra risponde con il proprio autonomo patrimonio, creato peraltro bene spesso con fondi dello Stato.

Quanto alla possibilità di impugnativa degli atti posti in essere da questi Enti occorre aver riguardo alla natura dell'atto stesso, a seconda che gli atti sian riferibili all'Ente come persona giuridica ovvero allo Stato; mentre per l'esercizio di quest'ultima attività valgono tutte quelle prerogative di cui gode lo Stato quando direttamente svolge una qualsiasi attività.

Non si può non aderire in toto alla tesi sostenuta dal F.

Essa è in contrasto, è vero, con le vecchie posizioni che vedono una assoluta antinomia e un contrasto insanabile fra la qualità di « persona giuridica » e quella di « organo » dello Stato (si vedano da ultimo su tali posizioni le note del Berliri e del Ranelletti, in « Giur. It. », 1948, I, 1, 436 e 465); ma è altrettanto evidente che non si può rimanere perennemente ancorati a posizioni che il divenire della vita giuridica rende ormai chiaramente insostenibili.

E con l'aumentare delle attività proprie dello Stato non è proprio da meravigliare, nè appare

concettualmente impossibile, che esso demandi lo svolgimento di alcune sue attività ad Enti dotati di personalità giuridica.

Nè si dica che tali attività rientrano fra quelle proprie degli Enti pubblici, e che non sarebbe quindi necessario questo sdoppiamento di funzioni e di natura, da parte della stessa persona: giacchè qui si tratta di demandare agli Enti non già una generica attività di carattere pubblico, che rientra quindi ex se nei fini istituzionali di quell'Ente, ma una attività propria dello Stato, che per ragioni particolari questo ritiene di far svolgere da altro organismo, forse meglio attrezzato di quanto non sarebbe stato un Ufficio Statale costituito ex novo.

Del resto nel nostro diritto positivo ormai queste persone giuridiche con una duplice natura hanno piena cittadinanza, ed è chiaro che nessuno può ignorare quelle che sono le norme specifiche del diritto vigente. E quando la questione si presentò in via di massima in sede consultiva, l'Adunanza generale del Consiglio di Stato (parere 8 marzo 1934, n. 61, Rel. Cons. Stato 1931-35, vol. 1, 67), non oppose riserve di principio, ma formulò soltanto rilievi di carattere pratico; ritenne perfettamente lecito, secondo il nostro ordinamento pubblicistico, la figura degli « organi diretti dello Stato con personalità giuridica autonoma », pur pensando che non fosse augurabile l'esistenza di enti con natura anfibia e frammentaria.

Ed è evidente che le diffidenze che simili organismi suscitano sul piano pratico, del loro funzionamento, nulla hanno a che vedere con la possibilità giuridica della loro esistenza.

Ancora di recente è stata riconosciuta la natura di organi dello Stato, ad Enti dotati di personalità giuridica, e di piena autonomia contabile e amministrativa: e basterà qui ricordare il parere 22 gennaio 1942, n. 1188, del Consiglio di Stato circa la natura giuridica di organi dello Stato riconosciuta alle Sepral, all'U.Co.F., all'U.Ce.Fa.P. ed agli altri Enti sorti nel settore dell'alimentazione, per la disciplina di tale settore durante lo stato di guerra; la sentenza n. 1459, del 6 agosto 1947 (questa Rassegna 1948, fascicoli 1-2, 8), con la quale le SS. UU. della Corte Suprema qualificavano « organo statale » il predetto Ufficio Controllo Formaggi (U.Co.F.); infine la recente sentenza, pure delle Sezioni Unite, 27 maggio 1949, n. 1352 (« Giur. It. », 1949, I, 1, 585), che, nel ribadire i principi già affermati nella ricordata sentenza 22 maggio 1948, n. 781, confermava la tesi della duplicità della natura di questi Enti, affermando che « l'attribuzione della qualità di organo statale, soltanto per determinati compiti, non fa venir meno e neppure limita la personalità giuridica dell'Ente pubblico, distinta da quella di organo dello Stato stricto sensu ».

Non resta, adunque, che formulare, così come fa il F., un invito a seguire le evoluzioni del diritto positivo, senza indugiare oltre a negare la realtà giuridica.

(N. G.).

G. ROEHRSEN : La sospensione dell'esecuzione dell'Atto amministrativo nella Costituzione e nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (« Rivista Amministrativa », 1950, pag. 223 e segg.).

R. MALINVERNO : Sospensione giurisdizionale e concessioni di autolinee (« Trasporti Pubblici », 1950, pag. 575 e segg.).

Ci sembra opportuno dare notizia di questi due studi, dovuti alla penna di due illustri magistrati del Consiglio di Stato, sia per l'importanza del tema in essi trattato, sia perchè i due Autori (e più particolarmente il primo) dichiarano apertamente di voler rispondere all'articolo comparso in questa Rassegna (1949, pag. 1 e segg. Varvesi: Osservazioni sugli incidenti di sospensione nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato) sullo stesso argomento.

L'istituto della sospensione dell'atto amministrativo da parte del Consiglio di Stato è stato ed è tuttora oggetto di trattazione ed elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza. Può dirsi, anzi, che in questi ultimi tempi esso sia stato particolarmente approfondito, benchè alcuni studi che lo riguardano abbiano piuttosto un contenuto polemico.

Questo carattere ci sembra specialmente notevole nell'articolo del R., il quale è scritto proprio per controbattere le argomentazioni del Varvesi, e dimostrare non solo la compatibilità dell'istituto con la Costituzione, ma, altresì, la inconsistenza delle critiche formulate dal Varvesi all'uso che il Consiglio di Stato fa del potere di sospensione, il quale, da misura eccezionale si avvierebbe a diventare la regola in contrasto col principio generalmente riconosciuto della esecutorietà degli atti amministrativi, anche impugnati per illegittimità.

Gli argomenti addotti dal R. per dimostrare la compatibilità della sospensione con la Costituzione, sono, in sintesi, i seguenti:

1) Il Consiglio di Stato, pure essendo un organo giurisdizionale, ha una natura particolare, in quanto è definito dalla Costituzione organo ausiliario di governo; è diverso dall'Autorità giudiziaria ordinaria ed è il giudice naturale della Amministrazione, il cui compito è il sindacato sugli atti amministrativi; si ehè sarebbe inconcepibile un Consiglio di Stato che non avesse il potere di eliminare l'atto amministrativo sottoposto al suo sindacato.

2) Il principio della divisione dei poteri non è stato introdotto dalla nuova Costituzione, ma esisteva anche all'epoca dello Statuto Albertino; eppure al momento della istituzione della giurisdizione del Consiglio di Stato (1889) nessuno trovò da obiettare al fatto che al Consiglio fosse pacificamente riconosciuti i poteri di annullare, revocare o sospendere l'atto amministrativo, poteri che erano invece negati alla giurisdizione ordinaria.

3) La Costituzione (art. 100 e art. 103) assegna al Consiglio di Stato il compito di tutelare la giustizia dell'Amministrazione e di esercitare

la giurisdizione per la *tutela* degli interessi legittimi. Ora nell'attribuire questi compiti al Consiglio di Stato non si può rintracciare alcuna volontà del costituente che contrasti con l'istituto della sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi impugnati.

4) Al contrario di quanto sostiene il Varvesi, che cioè il potere di annullamento previsto dallo art. 113 della Costituzione non comprende il potere di sospensione, quest'ultimo potere è ben compreso nel primo come il meno nel più. D'altra parte, se il vocabolo *annullamento* fosse usato nel citato art. 113 in senso tecnico, dovrebbe finirsi con l'ammettere che, con l'entrata in vigore della Costituzione, sia venuta a cessare anche la competenza di merito del Consiglio di Stato, la quale, infatti, non comporta annullamento dell'atto impugnato, ma bensì la revoca o la modifica.

Passando alla critica dello studio del Varvesi, per quanto riguarda l'eccessivo uso del potere di sospensione fatto dal Consiglio di Stato negli ultimi tempi e le gravi conseguenze che ne derivano il R. pur ammettendo che i casi di sospensione giurisdizionale dell'atto impugnato sono notevolmente aumentati dal 1944 in poi, espone le ragioni di tale aumento identificandole nel maggior numero dei ricorsi giurisdizionali e nel disfunzionamento della Pubblica Amministrazione in genere che ha dato luogo ad un incremento del numero degli atti illegittimi.

Il Malinverno, invece, mentre concorda con il R. in ordine alla compatibilità della sospensione giurisdizionale dell'atto amministrativo con la Costituzione (senza darne alcuna ragione propria ma riportandosi integralmente alle argomentazioni del R.) afferma di concordare con il Varvesi per quanto riguarda gli inconvenienti prodotti dall'abuso del potere di sospensione, e dopo rapidi cenni sulla natura giuridica e la attuale regolamentazione dell'istituto, conclude con l'esposizione di alcuni casi, relativi a materia di concessione di pubblici trasporti, nei quali, sarebbero state ordinate delle sospensioni di atti amministrativi al di fuori delle condizioni previste dalla legge.

Non ci sembra che gli argomenti addotti dal Roehrsen per dimostrare la compatibilità dello istituto della sospensione giurisdizionale degli atti amministrativi con la lettera e lo spirito della Costituzione repubblicana possano considerarsi decisivi. Debole ci sembra l'argomento fondato sul significato del termine « tutela », per inferirne che in esso è compreso il potere di sospensione, in quanto la Costituzione usa questo termine anche per i diritti, riguardo ai quali, essendo essi devoluti alla giurisdizione ordinaria, non è certamente possibile parlare di sospensione dell'atto amministrativo che li lede.

Ugualmente inconsistente è l'argomento fondato sul fatto che anche all'epoca dello Statuto Albertino vigeva il principio della divisione dei poteri, e ciò nonostante nessuna obiezione fu mossa alla legalità dell'istituto della sospensione. L'argomento prescinde evidentemente dalla con-

siderazione che lo Statuto Albertino, a differenza della Costituzione Repubblicana, era elastico, nel senso che poteva ben essere modificato in tutte le sue parti (compreso il principio della divisione dei poteri) con una legge ordinaria, ciò che precisamente avvenne con la legge che introduceva l'istituto della sospensione. Ora, nell'articolo del Varvesi quello che si contesta è che, in presenza di una Costituzione rigida, nella quale il principio della divisione dei poteri è rafforzato, anche mediante la creazione di organi supergiurisdizionali per la osservanza dei limiti (Corte Costituzionale) sia possibile mantenere un istituto che questi limiti viola, se non mediante una legge di revisione della Costituzione.

Per sostenere che nel concetto di annullamento, previsto nell'art. 113 della Costituzione, sia compreso anche l'istituto della sospensione, il R. considera questo come un minus nel maius ed adduce poi quella che, secondo lui, sarebbe una assurda conseguenza e cioè che, seguendo l'opinione del Varvesi, dovrebbe considerarsi soppressa dall'articolo 113 anche la giurisdizione di merito del Consiglio di Stato.

Ora, ci sembra agevole contestare l'esattezza del criterio del R. secondo il quale la sospensione sarebbe un minus nei confronti dell'annullamento; vero è che si tratta di due istituti completamente distinti, e il meno che può dirsi è che il potere di sospensione sia piuttosto l'espressione di un potere di decisione di merito amministrativo che di legittimità. E per quanto riguarda la conseguenza dell'abrogazione della giurisdizione di merito, che al R. sembra tanto assurda, noi non riusciamo davvero a vedere su quale principio della Costituzione possa essa ulteriormente fondarsi.

La verità è che l'unico argomento rilevante tra quelli addotti dal R. è quello che si richiama alla particolare natura del Consiglio di Stato, e cioè alle sue origini e alla sua tradizione di organo anfibio, partecipe della natura giurisdizionale ed amministrativa, che lo rende istituzionalmente capace di emanare provvedimenti così giudiziari come amministrativi. Ma quanto sia rimasto in piedi di questa duplice natura con la entrata in vigore della Costituzione è questione da esaminare a fondo e non da dare per risolta nel senso della immutabilità.

Josi, secondo noi il problema della legittimità costituzionale dell'istituto della sospensione resta tuttora aperto ed attuale, mentre, a renderlo sempre più grave concorrono non solo episodi di ordini giurisdizionali di sospensione emanati al di fuori delle condizioni della legge, ed in circostanze tali da rendere del tutto inutile il successivo esame di merito del ricorso (ai casi indicati dal Malinverno se ne possono aggiungere invero molti altri in vari campi della attività amministrativa), ma anche un certo orientamento giurisprudenziale determinatosi recentemente nella Corte Suprema di Cassazione, la quale ha finito per svincolare il potere di sospensione persino dal presupposto della giurisdizione (V. in questa Rassegna 1949, pagg. 114 e segg.). E' questo

un passo forse decisivo sulla pericolosa via della trasformazione degli organi di giustizia amministrativa in organi di superamministrazione con poteri maggiori di quelli dell'Amministrazione attiva senza controlli e senza responsabilità.

A questa tendenza, che non solo non trova base nella Costituzione ma che è con essa in netto contrasto, potrà porsi riparo solo dal legislatore in sede di riforma degli ordinamenti della giustizia amministrativa o, almeno, prima di questa riforma, dal funzionamento della Corte Costituzionale dinanzi alla quale, i casi più gravi, in cui il potere di sospensione giurisdizionale si risolverà in una vera e propria usurpazione delle funzioni dell'esecutivo da parte del potere giudiziario, saranno certamente portati.

PATIN: Relazione alla Corte di Cassazione francese su un caso di diffamazione della gendarmeria di Madagascar (Recueil Dalloz, 1950, « Jurisprudence », pag. 558 e segg.).

Il consigliere Patin esamina in questa relazione un caso di diffamazione commessa colla pubblicazione nel giornale « La Nation malgache » di un articolo offensivo della reputazione di alcuni *chefs de poste* e *gendarmes* del Madagascar, non specificatamente indentificati.

La fattispecie, diversamente valutata dai Giudici di primo e di secondo grado, è esaminata nella sua consistenza per quanto riguarda sia il reato che configura, sia il soggetto passivo di questo, sia la persona facultizzata all'esercizio del diritto di querela. Nessun dubbio che si tratti di diffamazione; circa il soggetto passivo, contro la Corte di appello che aveva affermato che dalla diffamazione erano state colpite persone individualmente indicate, il consigliere Patin ritiene che dal reato commesso sia stata offesa una parte dell'armata francese, con le stesse conseguenze che si sarebbero avute se fosse stata diffamata l'armata intiera.

Nella determinazione della persona facultizzata all'esercizio del diritto di querela, in base all'art. 48, paragr. 1 della legge del 29 luglio 1881, il Patin ritiene che tale persona doveva identificarsi nel Ministro competente, da cui dipende l'armata e non invece nel comandante del corpo (nella specie: della gendarmeria del Madagascar), come erroneamente aveva ritenuto il procuratore generale della Corte di appello che aveva ricorso avverso la sentenza del Giudice di secondo grado, non essendo esso un corpo costituito (per difetto dei requisiti della possibilità di riunione in assemblea generale e dell'esercizio di una parte di autorità) e neppure una pubblica amministrazione.

Il consigliere Patin conclude chiedendo che la Corte dichiari la diffamazione in esame diretta contro la gendarmeria del Madagascar come rivolta contro l'armata ed il difetto di procedibilità dell'azione essendo stata presentata la querela non dal Ministro ma dal Capo della gendarmeria di quell'isola.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 21 luglio 1950, ha deciso in conformità.

* * *

Ci sembra degno di attenzione il caso sopra-esposto per gli opportuni riferimenti che possono essere fatti alla legislazione italiana in vigore, da applicarsi qualora esso si fosse presentato, anziché in Francia, nel nostro Paese: se cioè ad esempio fossero stati diffamati, senza specifica identificazione, i carabinieri appartenenti ad una qualsiasi delle stazioni dislocate nel territorio dello Stato.

Dovendosi inquadrare la fattispecie, la nostra mente è di primo acchito orientata verso una di queste due figure criminose: quelle rispettivamente previste dagli articoli 290, ultimo comma, e 595, ultimo comma, c. p.

Per quando riguarda la prima di dette figure non v'è dubbio che le forze di polizia facciano parte delle forze armate dello Stato: si tratta però di stabilire se la tesi comunemente seguita dalla dottrina e dalla giurisprudenza francesi, secondo cui quando l'ingiuria e la diffamazione sono dirette contro una parte dell'armata debbono ritenersi rivolte contro l'armata intiera, possa valere anche per la giurisprudenza e la dottrina italiane. Se così fosse non potrebbe contestarsi che il reato sarebbe quello di cui all'art. 290, ultimo comma c. p.

Si afferma nella nostra dottrina che « il delitto preveduto nell'art. 290 non sussiste quando il vilipendio non riguardi le forze armate in genere o il complesso di una delle forze armate, ma soltanto un'arma, un corpo, una specialità, d'una singola forza armata » (cons.: Manzini, *Tratt. di dir. pen.*, 2^a ed., vol. IV, pag. 557; *Rel. min. sul progetto del codice penale*, II, pag. 77, 80): se pertanto il vilipendio dell'Arma dei carabinieri non concreta il delitto in esame, a maggior ragione non lo può concretare l'offesa alla reputazione dei militari che appartengono ad una stazione di carabinieri come nel caso che abbiamo ipotizzato.

Chiarita in tal modo la differenza che sussiste fra le discipline della materia nei due Stati, per stabilire se nella specie sussista il reato di cui all'art. 595 ultimo comma c. p., occorre accertare il significato del termine « corpo » usato in quella norma. A noi sembra che tra le due tesi, quella più restrittiva che considera « corpi » solo gli organi collegiali e l'altra più ampia che ritiene tali « non solo organi di tal fatta, ma anche quei complessi di organi individuali i quali, pur non funzionando, almeno d'ordinario, collegialmente, sono legati da rapporti tali da far sì che vi possono essere beni morali a tutti comuni, onde si parla di onore, di reputazione o di decoro del complesso di uffici, o del « corpo » (art. 595 u. p.) » (cons. Levi, *Delitti contro la Pubblica Amministrazione*, in « *Tratt. dir. pen.* » del Florian, pag. 413), sia da accettarsi la seconda: se così non fosse, sembrando significare il termine « rappresentanza », di cui alla stessa norma, rap-

porto diverso da quello intercorrente, tanto per riportarci al caso in esame, fra l'Arma dei carabinieri ed una delle stazioni che ne costituiscono la dislocazione territoriale capillare, la reputazione dei carabinieri appartenenti alla stazione sarebbe bene privo di tutela penale e l'offesa di essa non avrebbe giuridica rilevanza.

Non potrebbe invero, in contrario, affermarsi che il reato offende un bene dei singoli componenti la stazione che sarebbero di conseguenza facultizzati ciascuno all'esercizio del diritto di querela: esso offende solo un interesse collettivo, onde il diritto di querela non può essere esercitato

che da quella persona la quale, secondo la organizzazione del nucleo, ne ha il comando. Nella specie tale esercizio compete al comandante di stazione, in rappresentanza degli appartenenti ad essa, od a qualcuno dei superiori gerarchici di esso, che eserciti il comando sui dipendenti (es.: il comandante di tenenza o di compagnia da cui la stazione dipende), e non invece ad uno degli appartenenti alla stazione, diverso dal comandante, in quanto non portatore, in rappresentanza della collettività di cui fa parte, dell'interesse offeso, oggetto della tutela penale nel reato in esame.

(F. C.).

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. - Ricorso al Consiglio di Stato in sede d'appello - Motivi non dedotti in primo grado - Inammissibilità. (Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 17 febbraio 1950, n. 172 - Pres. ed est.: Severi - Lattanzi contro Comune di Napoli).

Non sono ammissibili nel giudizio in sede d'appello davanti al Consiglio di Stato motivi di censura avverso il provvedimento impugnato, che non siano stati dedotti nel giudizio di primo grado davanti alla Giunta Provinciale Amministrativa.

Riportiamo quella parte della motivazione che si riferisce alla massima sopra trascritta:

« Per la stessa ragione per la quale in un giudizio vuoi davanti alla G.P.A. vuoi davanti a queste sezioni giurisdizionali in primo e unico grado non sono ammessi oltre il termine, motivi nuovi, così non possono essere ammessi, in quel giudizio di legittimità che si ripeta in secondo grado sul provvedimento sfortunatamente impugnato in prime cure, motivi diversi da quelli già proposti dinanzi al 1° giudice. La qual indiscussa ragione si trae dall'assoluto rispetto che è dovuto alla perentorietà del termine (prescritto per la proposizione del ricorso) perchè questa si ridurrebbe a pura espressione verbale senza alcun effetto se ciò che era vietato dinanzi al giudice di 1° grado (e cioè il muovere censura all'atto impugnato oltre il termine di proposizione del ricorso) divenisse lecito, per contro, dinanzi al giudice di appello ».

Ci sembra che la importanza di questa decisione trascenda il caso deciso e possa porre su nuove basi non solo il problema dei rapporti tra giudizio amministrativo di primo e secondo grado, ma anche tra ricorso amministrativo e giudizio amministrativo e tra fase amministrativa e fase giudiziaria del contenzioso tributario.

Infatti, legando la questione della proponibilità dei mezzi di ricorso al principio della perentorietà del termine a ricorrere, si viene in sostanza ad affermare che l'atto amministrativo acquista certezza di legittimità per quelle parti alle quali non si sia estesa la tempestiva impugnazione. E per tempestiva impugnazione non si intende solo il ricorso giurisdizionale, ma anche il ricorso amministrativo (ricorso gerarchico od opposizione quando la legge li preveda).

Applicando questi criteri ci sembra che possa risolversi anche il dibattuto problema dei rapporti tra fase amministrativa e fase giudiziaria

del contenzioso tributario, perchè quando si riconosca il carattere di atto amministrativo all'atto di accertamento tributario, non si potrebbe più porre in dubbio la improponibilità in sede giudiziaria di mezzi di impugnazione non fatti valere avanti le Commissioni tributarie o avanti quegli organi competenti nella fase amministrativa.

MERETRICIO - Disciplina dei locali di meretricio - Interesse protetto - Esiste. Esclusione dall'elettorato - Irrilevanza - Chiusura del locale - Decisione della Commissione Provinciale - Limiti - Ubicazione dei locali - Nozione - Valutazione - Discrezionalità (Consiglio di Stato, Sez. IV - Pres.: Colucci - Est.: Pieno - Decisione 11 agosto 1950, n. 376 - Ricorrente Busato).

« Quando l'ordinamento giuridico interviene a disciplinare una determinata attività, quale che sia la natura di essa, non può negarsi che, comunque contenuta e limitata al massimo tale attività, esiste un margine di protezione dell'interesse privato e cioè un interesse legittimo.

La esclusione dall'elettorato di coloro che svolgono attività connessa col meretricio non rende gli interessati incapaci, agli effetti della tutela giurisdizionale, giacchè le norme di carattere eccezionale — come quella di cui all'art. 2, n. 9, legge 7 ottobre 1947, n. 1058 — non possono invocarsi se non per i casi e nei limiti nei quali il legislatore intese stabilirli.

Le decisioni emesse dalla Commissione Provinciale per il meretricio su ricorso contro i provvedimenti del Questore debbono essere motivate; ma l'obbligo della motivazione va contenuto entro ristretti limiti, trattandosi di provvedimenti discrezionali. A tanto si soddisfa quando si dia atto dell'accertamento dei fatti e si indichi la norma di diritto applicabile.

La «speciale ubicazione» dei locali di meretricio è concetto di permanente relatività, in funzione di mutevoli fattori ambientali esterni con i quali l'esercizio dell'attività di meretricio viene a trovarsi in contatto. La valutazione poi delle circostanze ambientali è puramente discrezionale ».

Le due ultime massime rispondono alla giurisprudenza costante del Supremo Collegio Amministrativo.

Non possiamo invece essere d'accordo con la tesi sostenuta dalla Sezione in ordine alla sussistenza dell'interesse legittimo nei titolari delle case di meretricio all'esercizio della loro attività.

In sostanza, il Consiglio ha ritenuto che basti la disciplina di una determinata attività perchè esista un interesse legittimo del privato ad esercitarla. Ma questa tesi ci sembra che prescinda dalla considerazione, comunemente accettata, secondo la quale si ha interesse legittimo quando l'interesse del privato coincide con l'interesse pubblico; ora, l'interesse pubblico in materia di case di tolleranza (come d'altronde di case da gioco) attiene alla limitazione dell'esercizio di una attività meramente tollerata, e non alla disciplina del modo di svolgimento di un'attività in sè lecita.

E' qui, infatti, che ci sembra di riscontrare la fondamentale distinzione tra le ordinarie autorizzazioni di polizia e l'autorizzazione all'esercizio di una casa di tolleranza: le prime sono destinate a regolare, nel pubblico interesse, l'esercizio di un'attività moralmente e socialmente lecita, ponendo ad essa dei limiti; le seconde tendono invece ad autolimitare il potere punitivo dello Stato nei confronti di una attività che in sè è contraria alla morale, autolimitazione che esattamente si definisce col termine « tolleranza ». Per avere una prova dell'esattezza di questa distinzione, basta riflettere che l'esercizio di una delle attività del primo tipo, senza autorizzazione di polizia, importa solo la commissione di un reato contravvenzionale (violazioni in genere della legge di P.S.), mentre l'esercizio abusivo di una casa di tolleranza integra gli estremi di un vero e proprio delitto, quello previsto dall'art. 534 c. p.

Nemmeno ci sembra convincente l'argomentazione relativa alla portata dell'incapacità elettorale sancita dall'art. 2, n. 9 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. E' ben vero, infatti, che questa incapacità non può estendersi oltre i limiti stabiliti dalla legge che la prevedono, ma qui non si trattava affatto di una tale estensione; si trattava invece di assumere questa incapacità come una prova decisiva della inesistenza di una tutela giuridica a protezione dell'esercizio di una attività che quella incapacità appunto determina, riducendo coloro che la svolgono a cittadini di grado inferiore.

GUERRA - Occupazione alleata - Incidenti ferroviari su linee usate dagli alleati - Responsabilità della Amministrazione italiana (Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 1656-50 - Pres.: Ferrara, Est.: Di Stefano, P. M.: Macaluso - FF. SS. contro Cola).

L'Amministrazione italiana è responsabile dei danni cagionati da difetto di vigilanza su linee ferroviarie usate dagli alleati in periodo di occupazione, quando il servizio su queste linee non sia stato totalmente assunto dagli alleati stessi.

La Corte di Cassazione, premesso che gli organi dello Stato occupato restano sempre organi del proprio Stato e non diventano organi dello Stato occupante sol perchè agiscano sotto le direttive di questo, ha riconosciuto, sia pure incidentalmente, che ove un servizio pubblico dello Stato occupato sia totalmente assunto dagli occupanti, gli organi dello Stato occupato addetti al

servizio in questione potrebbero trovarsi in rapporto di dipendenza funzionale con gli occupanti e non con il proprio Stato. Ha poi risolto la presente causa in punto di fatto, interpretando cioè la sentenza impugnata nel senso che essa esclude che gli alleati avessero la totale ed esclusiva gestione della linea sulla quale avvenne l'incidente. Secondo la Corte « l'assunzione di fatto (del servizio ferroviario sulla linea in questione) fu limitata ai soli settori interessanti le operazioni militari ». Sicchè, « come ulteriore giuridica conseguenza deve ammettersi che per l'esercizio di tale attività cui l'ingerenza degli alleati rimase estranea fra il personale e l'Amministrazione ferroviaria ebbe a conservarsi intègro non il solo rapporto di dipendenza organica ma anche l'altro avente carattere funzionale »...

Non ci sembra che la sentenza della Corte di Cassazione contrasti con quanto scrivemmo in nota alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli in questa Rassegna 1948, fasc. 4, pag. 16; cioè, ove la gestione della linea fosse esclusiva da parte degli alleati la responsabilità per gli incidenti derivanti dalla circolazione su essa non potrebbero mai risalire all'Amministrazione italiana.

-MPOSTE E TASSE - Ricchezza mobile - Società - Accertamento - Rimborso quota non dovuta - Presupposto - Presentazione del bilancio - Mancata dichiarazione di reddito - Conseguenza. (Cass. Sez. I. 27 febbraio 1950, n. 460 - Pres.: Pellegrini - Est.: Liguori - P. M.: Roberto - Finanze contro S. A. Casa Editrice Marzocco).

In relazione ai nuovi criteri di tassazione adottati con la legge 8 giugno 1936, n. 1231, nel caso di accertamento della imposta di R. M. eseguita ad anno alternato in base a bilancio, per ottenere il rimborso della maggiore imposta non dovuta è indispensabile la tempestiva presentazione della dichiarazione di reddito.

La omissione di tale adempimento importa la decadenza assoluta ed irrimediabile dal diritto al rimborso.

La sentenza surriferita, pubblicata in Dir. e Prat. Tributaria, 1950, II, 217, con nota favorevole del Deni, accogliendo la tesi sostenuta dalla ricorrente Amministrazione ha — per la prima volta, per quanto risulta — affermato un principio della massima importanza giuridica e pratica, negando la equivalenza a tutti gli effetti fra la presentazione del bilancio e la dichiarazione del reddito, per gli Enti tassati in base a bilancio.

Si faceva in proposito, e per sostenere la contraria tesi, richiamo anche ad una pretesa prassi amministrativa, oltre che ad un indirizzo giurisprudenziale; ma il richiamo era fuori luogo.

Quanto alla prassi, non era il caso di parlarne se, dopo la entrata in vigore della Legge 8 giugno 1936, n. 1231, l'Amministrazione aveva diramato una circolare (28 giugno 1937, n. 6200) per precisare che la presentazione del bilancio non equivale alla dichiarazione del reddito; mentre la giurisprudenza amministrativa era in favore del-

la tesi dell'Amministrazione finanziaria (Comm. Centr. Sez. Un., 12 giugno 1940, n. 27972, in Giur. Imp. Dir. 1941, 433, n. 92; Comm. Centr. 20 ottobre 1942, n. 60589, ivi 1945, 8, n. 5; Comm. Centr. 13 gennaio 1943, n. 64784, ivi n. 41; Comm. Centr. 13 gennaio 1943, n. 77204, ivi 1946, 53, n. 12) e la Corte Suprema non aveva esaminato ex professo la questione, in quanto la sentenza 15 aprile 1940, n. 1194 (in Giur. Imp. Dir. 1941, 207, n. 49) costituiva una evidente decisione di specie.

Nel merito la questione — nonostante la contraria opinione vigorosamente sostenuta nelle note redazionali che si leggono nella Giur. Imp. Dirette in calce alle decisioni ora citate, e poi riapparse in Berliri (L. V.), L'Imposta di R. M., pag. 370 e segg. — non appariva opinabile, per più ragioni.

Anzitutto sotto il profilo legislativo: già la legge istitutiva della imposta di R. M. all'art. 25 stabiliva che « i bilanci annuali e semestrali ... saranno comunicati... con la denuncia », il che significa chiaramente che bilancio e denuncia sono cose distinte e separate e non sono nè equivalenti fra loro nè fungibili agli effetti fiscali. E le successive disposizioni di legge (r. d. 17 settembre 1931, n. 1608, art. 3; legge 8 giugno 1936, n. 1231, art. 11 e 12) non apportavano, sotto questo profilo, modifiche alla legge fondamentale, mantenendo ferma la distinzione fra denuncia e bilancio.

Di poi sotto il profilo relativo alla natura ed al carattere della dichiarazione di reddito. Incisivamente il Giannini (Elementi di dir. fin., pagina 124) scolpisce la natura formale dell'atto e la differenza fra dichiarazione e bilancio: « La dichiarazione deve contenere i dati relativi al reddito e al cespite da cui il reddito proviene. Il denunciante può allegare gli eventuali documenti giustificativi; ma gli enti tassabili in base al bilancio devono unirvi il bilancio, che serve di base per la imposizione ». E questo carattere formale — sì che non può parlarsi di dichiarazione che risulti per implicito da altro documento — deriva anche dalla disposizione dell'art. 12 r. d. 17 settembre 1931, n. 1698, ove si legge che la dichiarazione deve essere fatta per iscritto.

Che il bilancio rappresenti un documento integrativo e illustrativo, ma non sostitutivo della dichiarazione deriva poi anche da altre considerazioni.

La prima è che il bilancio contabile, normalmente, non coincide con il bilancio fiscale; un bilancio economicamente passivo, ben può, per effetto, ad esempio di particolari accantonamenti calcolati per una qualsiasi ragione in misura eccessiva, esser un bilancio attivo agli effetti fiscali, con la conseguenza che le risultanze fiscali del bilancio economico differiscano profondamente da quello fiscale. Vero è che nel bilancio vi son tutte le voci che l'ufficio può analizzare e dalle quali può trarre le debite conseguenze; ma ciò rientra nel controllo che l'ufficio fa, sulla base del bilancio, della dichiarazione presentata dalla Società, ed è cosa ben diversa quindi dal poter considerare il bilancio come una dichiarazione di reddito. Ed errerebbe chi credesse di poter supe-

rare l'argomento osservando che l'assunto della parte può ricavarsi ugualmente dall'esame analitico e comparativo delle voci di bilancio; l'assunto di un contribuente, in materia di dichiarazioni di redditi, non si ricava se non da una sua manifestazione esplicita; e d'altro canto, in caso di divergenza fra bilancio economico e bilancio fiscale, occorrerebbe dire, se mai, che il preteso assunto della Società coincide col primo e non con il secondo, dal momento che è evidente che i bilanci vengono compilati per la vita economica sociale e non per ragioni fiscali! E, in definitiva, occorrerebbe poi considerare come infedeli dichiarazioni tutti quei bilanci in cui le conseguenze contabili e fiscali non coincidono (cioè nella quasi totalità dei casi), con tutte le conseguenze di legge in ordine alle sanzioni relative.

Di poi è da rilevare come ben possa darsi che il bilancio compilato da alcuni amministratori sia poi presentato da altri amministratori, ai primi succeduti; e si verrebbe a creare una ben strana situazione circa le eventuali sanzioni da applicare in caso di non rispondenza del bilancio alla realtà.

Nè varrebbe obiettare che questo se mai è un inconveniente, e l'addurlo non può servire a risolvere la questione; chè a ritorcere il vieto aforisma si potrebbe rilevare che quando la interpretazione che produce l'inconveniente non aderisce ad una norma di legge assolutamente precisa, tale interpretazione, proprio perchè produce l'inconveniente, è irrazionale e deve esser sostituita da altra che quell'inconveniente nè altro produca.

Al riguardo non potrebbe neppure osservarsi che, comunque, la responsabilità dovrebbe far carico a quegli amministratori che il bilancio han compilato e che con ciò sono venuti a fare una dichiarazione inesatta. A parte il fatto che il bilancio, come si è osservato, viene compilato agli effetti economici e contabili e non a fini fiscali, non si riesce davvero a comprendere come possa di fronte alla Amministrazione finanziaria essere responsabile chi non ha avuto alcun rapporto con la Amministrazione stessa.

Infine occorre considerare che cosa il legislatore ha voluto intendere quanto ha chiesto ad ogni contribuente la dichiarazione di reddito.

Con il r. d. 17 settembre 1931, n. 1698 — le cui disposizioni devono essere tenute sempre presenti per i necessari raccordi con la legge 8 giugno 1936, n. 1231 — si è voluto che ogni contribuente, assumendone piena responsabilità a tutti gli effetti, rendesse noto agli uffici finanziari il proprio reddito tassabile; che dicesse, in modo chiaro e preciso: « Il mio reddito tassabile agli effetti delle imposte dirette è di lire X ». La dichiarazione è perciò una manifestazione di volontà, che come tale deve essere non equivoca e perfettamente intelligibile, secondo si è già osservato.

Ma questi requisiti non ha un bilancio sociale: il quale, proprio perchè non è redatto per ragioni fiscali, nè è diretto agli uffici finanziari (come lo sono le dichiarazioni) non contiene la esplicita confessione di reddito tassabile, ma soltanto la confessione di un attivo e di un passivo sociale: ed

è soltanto dopo una attenta, minuta, non semplice elaborazione di tutti i suoi complessi elementi che si può giungere a determinare quel reddito tassabile che nessuno ha dichiarato.

È una diversità strutturale adunque, e non soltanto una ragione formale, che impedisce di ritenere come equivalente della dichiarazione di reddito — che deve essere fatta « per le società commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello Statuto e dell'atto costitutivo, ha la firma sociale » (art. 8 del r. d. 17 settembre 1931, n. 1609) — la anonima presentazione del bilancio sociale.

(N. G.).

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI - Decreti legislativi emanati in forza del D. L. L. 16 marzo 1946, n. 98 - Validità attuale. (Cass. Sez. Un. Pen. 7 maggio 1950 - Pres. Est.: Mangini - P. M.: Battaglini, conf. - P. M. contro Perrone).

L'art. 77 della Costituzione circa le condizioni di validità dei decreti legislativi si applica soltanto ai provvedimenti emessi dal potere esecutivo dopo l'8 maggio 1948, e non a quelli emanati in precedenza a sensi del D. L. L. 16 marzo 1946, n. 98, e pertanto tali decreti compreso il D. L. 7 maggio 1948, n. 726, sono attualmente in vigore.

La sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (Riv. Pen., 1950, II, 728) viene in buon punto a risolvere correttamente una nuova interessante questione sorta in tema di validità dei decreti legislativi emanati dal Governo in forza del D. L. L. 16 marzo 1946, n. 98.

Di tali provvedimenti quello che forse più di ogni altro ha dato luogo a manifestazioni giurisprudenziali numerose, e spesso contrastanti, è stato il D. L. 7 maggio 1948, n. 726, che ha inasprito le pene per il contrabbando dei generi di monopolio, ed in sede penale appunto sono state affacciate via via le tesi che, per successivi ripiegamenti, hanno portato all'ultima, pur essa respinta ora dalla Cassazione: che i decreti legislativi di cui si tratta, originariamente validi, sarebbero divenuti invalidi per mancata ratifica entro l'anno dalla prima riunione del Parlamento (8 maggio 1949).

La tesi massima — che il Governo avesse perso il potere di legiferare a far tempo dal 1° gennaio 1948 — fu com'è noto, senz'altro respinta dai nostri Supremi organi giurisdizionali (cfr. Cons. Stato, V Sez., 22 dicembre 1948, n. 849, ric. Com. Pietrafusi, in Giur. It., 1949, III, 49, oltre che in questa Rassegna 1949, 118; Cass. Pen. Sez. Un. 5 febbraio 1949, imp. Novelli, in Giur. It. 1949, II, 249), in piena adesione alla tesi sostenuta in questa Rassegna 1948, n. 9, pag. 15 e segg. E nelle decisioni sopra riferite veniva fatta giustizia anche dell'altra tesi, subordinata: che la facoltà di emanare norme legislative da parte del Governo fosse venuta meno dal giorno in cui erano state indette le elezioni o, al più, dal giorno delle elezioni (tesi, questa, adottata dal Tribunale di

Torino, 13 gennaio 1949, imp. Burdino ed altri, in Giur. It., 1949, II, 83).

Ma, battuti sulla questione principale, i difensori degli imputati dei reati previsti dal D. L. 7 maggio 1948, n. 726, non si sono arresi; e si fa qui ad essi riferimento, perchè non consta che per altri DD. LL. siano state mosse eccezioni relative alla loro invalidità per mancata ratifica entro l'8 maggio 1949. Il D. L. 7 febbraio 1948, n. 48, in tema di epurazione, ha dato luogo, ad esempio, a numerose e vivaci dispute; ma mai a nessuno dei numerosi e valorosi pubblicisti che si sono occupati della materia — e men che mai al Consiglio di Stato, chiamato a risolvere in sede giurisdizionale i ricorsi e le numerose questioni prospettate — è sorta l'idea che si stesse discutendo intorno ad un... cadavere, per essere la validità del D. L. in esame venuta meno per mancata tempestiva ratifica!...

La tesi della sopravvenuta invalidità vien sostenuta — in via alternativa — per queste ragioni:

difetto di conversione in legge entro il termine prefisso dall'art. 77 della Costituzione, quanto meno per i DD. LL. emanati dopo il 1° gennaio 1948 (Tribunale Mondovì 10 novembre 1949, imp. Perrone, in Foro Pad., 1950, IV, 163);

mancata ratifica entro un anno dalla entrata in funzione del Parlamento, a sensi dell'art. 6 D. L. L. 16 marzo 1946, n. 98.

Or la prima tesi appare chiaramente destituita di fondamento, sol che si pensi che l'art. 77 della Costituzione, per la parte che qui ci interessa, si riferisce espressamente ai « provvedimenti provvisori con forza di legge » che il Governo adotta « in casi straordinari di necessità e di urgenza »: riguarda, cioè, i decreti-legge. Ed è chiaro che tutt'affatto diversa è la posizione che, nelle fonti, assumono i decreti legislativi emanati dal Governo nel periodo di carenza del potere legislativo ed in forza delle disposizioni contenute nel D. L. L. 25 giugno 1944, n. 151, prima, e nel D. L. L. 16 marzo 1946, n. 98, poi. I quali ultimi provvedimenti, nel periodo del riassetto costituzionale dello Stato, costituivano essi stessi principi di ordine costituzionale circa i poteri affidati al Governo nel campo legislativo; fissandone altresì termini e limiti.

Quanto alla seconda tesi, le magistrature di merito che hanno ritenuto di poterla adottare, si sono poi divise: alcune hanno deciso che i DD. LL. in esame fossero divenuti invalidi ex tunc, in armonia con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 77 della Costituzione (cfr. App. Torino 24 febbraio 1950, imp. Burdino ed altri in Giust. Pen., 1950, II, 644); altre, invece, hanno ritenuto che la inefficacia si fosse manifestata ex nunc, allo scadere dell'anno dalla prima riunione del Parlamento (cfr. Trib. Livorno 23 ottobre 1949, imp. Formigli, in Riv. Pen. 1950, II, 307; Trib. Pistoia 26 maggio 1950, imp. Marini, in Giust. Pen., 1950, II, 1033).

Ma già la Corte di Appello di Brescia (13 ottobre 1949, imp. Zubbi, in Corte Bresciana, 1950, II, 25) affermò la contraria tesi della validità dei

DD. LL. in esame, tempestivamente stati sottoposti a ratifica da parte del Governo; e questa sentenza fu — ivi — criticata dal Castelletti anche sotto il profilo che « attraverso un accuratissimo controllo sulla Gazzetta Ufficiale non risultavano prove che fossero stati adempiuti gli obblighi prescritti »; non risultava cioè la notizia della presentazione dei DD. LL. per la conversione; rilievo, questo che si legge anche nella citata sentenza del Trib. Mondovì.

Se l'annotatore ed i giudici avessero effettivamente consultato la Gazzetta Ufficiale avrebbero, sul n. 108 dell'11 maggio 1949, letto un « Comunicato » circa la presentazione in data 4 maggio 1949 di un disegno di legge concernente la ratifica a norma dell'art. 6 D. L. L. 16 marzo 1946, n. 98, di tutti i decreti legislativi emanati dal Governo nel periodo 18 giugno 1946-8 maggio 1948, in forza dell'art. 3 del citato D. L. L. n. 98 del 1946...

Ora è abbastanza chiaro — e nessun artificio o ardimento logico può indurre a ritenere il contrario — che « sottoporre a ratifica » non equivale a « ratificare ». La sottoposizione a ratifica è un prius rispetto alla ratifica, e per ciò stesso i due momenti, come non coincidono nel tempo, non equivalgono quanto al significato.

Il termine fissato dall'art. 6 del D. L. L. 16 marzo 1946, n. 98, riguarda una attività che deve compiere il Governo, il quale, una volta che abbia adempiuto all'onere di presentare i decreti per la ratifica, functus est munere suo; mentre la ulteriore attività — che sfocierà nella ratifica o meno — spetta soltanto al Parlamento, e su di essa non può in alcun modo interferire il Governo.

Ed è poi appena il caso di rilevare che quando si è voluto, ai fini della fissazione del termine, fare riferimento all'atto formale della ratifica, e cioè alla determinazione del Parlamento, si è parlato distintamente di « presentazione » e « conversione in legge » (cfr. art. 77 della Carta Costituzionale); distinguendo i due momenti e le due diverse attività, così come si era fatto in precedenza per casi analoghi (art. 3 n. 2 legge 31 gennaio 1920 n. 100).

E' poi da notare che si è anche ritenuto da taluno che i decreti-legge di cui si tratta non dovessero neppure essere ratificati (Trib. Bologna, 31 agosto 1949, imp. Belli e altri, in Arch. Ric. Giur., 1950, 618, nonché Remaschi, in Giust. Pen., 1950, II, 1033).

Su altra questione, sempre attinente alla costituzionalità dei decreti-legge emanati dopo il 1° gennaio 1948 e fino all'8 maggio 1948, circa la partecipazione o meno del Capo dello Stato alle funzioni legislative, si veda Trib. Pistoia 23 maggio 1950, imp. Chiti (in Giust. Pen., 1950, II, 661), che ha ritenuto non esser necessaria la sanzione presidenziale, in modo sostanzialmente conforme a come si era pronunciato il Consiglio di Stato, V Sezione, con la citata decisione 22 dicembre 1948, n. 849.

(N. G.)

SERVITÙ - Servitù di elettrodotto - Spostamento - Amministrazione proprietaria del fondo servente - Spostamenti per motivi di pubblico interesse. (Corte di Cassazione, Sez. II, Sent. n. 50 - Pres.: Piga, Est.: De Simone, P. M.: Dalla Mura - Ministero dei Trasporti e dei LL. PP. contro Società Elettrica della Campania).

Se il Ministero dei LL. PP. ordina lo spostamento di un elettrodotto da un fondo di proprietà delle Ferrovie dello Stato, ponendo a base dell'ordine, emanato su richiesta delle Ferrovie stesse, l'art. 126 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, non può l'Amministrazione proprietaria del fondo rifiutarsi di pagare le indennità per lo spostamento al titolare della servitù di elettrodotto, invocando l'art. 122 dello stesso Testo Unico.

Non possiamo non consentire con la Corte Suprema in merito alla distinzione fra la fattispecie regolata dall'art. 122 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e quella regolata dall'art. 126 dello stesso Testo Unico. Riportiamo in proposito quella parte della motivazione della sentenza che, sinteticamente ma chiaramente traccia le linee di questa distinzione:

« Il contenuto obiettivo dell'art. 126 è più ampio di quello dell'art. 122; la finalità è diversa, la posizione delle parti è pure diversa, in quanto in applicazione dell'art. 126 la P.A. è posta in condizioni di supremazia verso il privato. In questa situazione giuridica, determinata dalla prevalenza che spetta all'interesse pubblico su quello privato, non ha rilevanza il fatto che la P.A. che impone lo spostamento della conduttura, sia proprietaria del fondo servente. L'art. 126 afferma il principio, che risponde anche ad un concetto normale della nostra legislazione, secondo il quale l'utente dell'elettrodotto, che esegue i lavori ordinatigli, nell'interesse pubblico, e dai quali non trae alcun vantaggio, non deve anche sopportare le spese: principio che non perde nulla della sua importanza pel temperamento ad esso apporato dal legislatore nel caso che le spese sopportate dall'utente non siano eccessive; e tale temperamento trova a sua volta giustificazione nel diritto dello Stato di imporre al privato il sacrificio dell'interesse di lui a vantaggio di quello pubblico, purchè sia di lieve entità.

Ove invece il sacrificio si concreti in un danno patrimoniale apprezzabile, emergente dalla esecuzione dell'ordine dell'autorità, l'art. 126, analogamente a quanto stabilisce l'art. 46 della legge sulla espropriazione per pubblica utilità, riscontra nell'atto o nel fatto della P.A. la privazione o limitazione di diritti, o la imposizione di prestazioni d'opera o di servizi a carico del privato, ed in questo caso riconosce l'obbligo, non di un risarcimento di danno, ma di una congrua indennità.

Tale indennità è dovuta perchè il provvedimento imperativo emesso dal Ministero dei LL. PP. in base all'art. 126 crea una situazione giuridica irrevocabile a favore dell'utente, salvo che, espletate le modificazioni ed opere prescritte, lo stesso

Ministro, ritenga non eccessive le spese sopportate dall'utente, e per ciò non rimborsabili.

Quest'ultimo provvedimento non sostituisce né revoca il primo, facendo sorgere l'applicabilità dell'art. 122; ma indipendentemente dall'essere la P.A. proprietaria o non del suolo asservito all'elettrodotto, affida al Ministro dei LL.PP. il potere discrezionale di valutare se le spese furono o non eccessive, e solo nella prima ipotesi riconosce alle parti la facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria, per la determinazione del quantum debeatur. In questa stessa limitazione della competenza dell'autorità giudiziaria, a giudicare soltanto quel quantum, e non anche sull'an debeatur, è agevole cogliere il criterio precipuo di discriminazione tra l'art. 122 e l'art. 126, in quanto il primo ha la sua ragione d'essere nel diritto di proprietà, del proprietario e del suo asservito, l'altro nel diritto dell'utente l'elettrodotto, in relazione al dovere a lui incombente di sottostare all'ordine dell'autorità, e condizionato al giudizio dell'autorità stessa sulla risarcibilità o meno della spesa sopportata ».

Ci sembra, invece, che sia frutto di eccessivo formalismo la tesi secondo la quale una volta ordinato lo spostamento in forza dell'art. 126, la Amministrazione proprietaria del fondo su cui la servitù era costituita, riconoscendo l'errore incorso nell'invocazione di detto articolo, non possa più richiamarsi all'art. 122, per escludere il suo obbligo di versare somme a titolo di indennità al titolare della servitù di elettrodotto.

Tuttavia, non può escludersi la opportunità che confusioni del genere tra i due articoli suddetti siano evitate e che, ogni volta che si tratti di spostare un elettrodotto da un fondo di cui la Amministrazione sia divenuta proprietaria, convenga richiamarsi sempre all'art. 122 in modo esplicito, senza servirsi in alcun modo dei poteri previsti dall'art. 126.

USO LEGITTIMO DELLE ARMI - Omicidio di persona:

- a) che fugge per non farsi fermare dalla polizia;
- b) arrestata o detenuta - Punibilità (Corte di Cassazione, Sez. II, Sent. 20 dicembre 1949, Pres.: Serena Monghini, Est.: Vista - P. M.: Foà).

Nessuna norma giuridica può consentire e nessun ordine legittimo può imporre che in una ordinaria operazione di polizia si faccia uso delle armi contro persone colpevoli di essersi date alla fuga per sottrarsi al fermo degli agenti di polizia. Questa facoltà è esclusa dal nostro ordinamento giuridico, come è dimostrato dall'art. 53 c.p. E non è consentito neppure nel caso di fuga di arrestati o detenuti, salvi i casi contemplati nell'art. 169 del regolamento per gli agenti di custodia, che riguarda materia ben diversa e cioè l'ordine e la sicurezza degli stabilimenti carcerari. Non ricorre dunque scriminante nel caso di un sottufficiale dell'ex g.n.r. che, dopo intimato l'alt a tre giovani che scappavano rifugiandosi su un albero al centro di un cortile invece di fermarsi a quell'ingiunzione, sparò uccidendone due e ferendone il terzo.

I. Nella massima che si annota due affermazioni di principio è dato rilevare: la prima, alla quale ex professo si riferiva la fattispecie giudicata, relativa all'uso delle armi contro persone che, senza opporre alcuna resistenza, si erano date alla fuga per sottrarsi al fermo di agenti di polizia; la seconda, fatta incidentalmente, sull'uso delle armi per impedire un'evasione.

Anche di recente le rassegne di giurisprudenza hanno avuto occasione di pubblicare sentenze in cui questa seconda affermazione è stata fatta a seguito di un esplicito esame della questione: se noi abbiamo riportato la massima, che annotiamo, è per poter esaminare ambedue i principi e sottoporli ad alcune revisioni critiche che ci sembrano consentite.

II. Le affermazioni giurisprudenziali sul primo punto sono numerose, tutte conformi, ed avverso ad esse non pare sia possibile opporre argomentazioni degne di rilievo (fra le altre sentenze cons. Cassazione 19 ottobre 1949, in Giust. pen. 1950, II, 11 e segg.). In proposito è d'uopo solo considerare che l'uso delle armi non è consentito, nel caso in esame, se colui il quale si dà alla fuga per sottrarsi all'arresto (ed anche ad un semplice fermo di polizia), non faccia violenza od opponga resistenza: chè, in caso contrario, nel caso in cui cioè sia necessario respingere tale violenza o vincere detta resistenza, versandosi, col concorso degli altri requisiti, nell'ipotesi prevista dall'articolo 53 c.p., l'uso di cui sopra è del tutto legittimo. E' fuor d'opera ricordare di qual natura abbiano ad essere la violenza o la resistenza suindicate, essendo in proposito le decisioni giurisprudenziali ben ferme da tempo sugli stessi criteri di identificazione, riportati in tutti i testi istituzionali di diritto penale.

III. Ad una valutazione più approfondita invece è necessario scendere per quanto riguarda il secondo punto che, se esaminato, come si è in precedenza rilevato, per incidens nella fattispecie di cui alla massima che si annota, ha avuto, in altri casi, formulazioni ex professo: fra le meno recenti, dopo la restaurazione del regime democratico, occorre ricordare la sentenza della 2ª Sezione della Corte Suprema 7 gennaio 1947 (Arch. pen. 1949, I, 115 e segg.), tra le più recenti quella della stessa Sezione dell'11 luglio 1949 (Giust. pen. 1950, II, 697 e segg.). In ambedue le ipotesi, in queste decisioni considerate, la Cassazione ha categoricamente affermato che non è consentito l'uso delle armi per impedire un'evasione, se non ricorrano i requisiti di cui all'art. 53 c.p. per la parte relativa alla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità: la sentenza dell'11 luglio 1949, è stata favorevolmente annotata, anche per la parte de quo, dallo Spizzuoco (L'autorizzazione a procedere e l'uso delle armi da parte degli organi della polizia nell'espletamento del loro servizio, in Giust. pen. op. loc. cit.).

Come purtroppo talvolta è dato constatare in questioni che ritornano di tempo in tempo all'esa-

me della Suprema Corte per le quali vengono ripetute affermazioni di principio, in base a ragionamenti pressochè identici, senza che esse siano effetto di ulteriori più approfondite elaborazioni critiche, così, anche per la questione in esame sembra che ci si stia avviando a ritenere ormai risolto definitivamente il problema e negli stessi sensi pare essersi pronunciato anche l'Annotatore che abbiamo sopraindicato.

Sostanzialmente il ragionamento in base al quale la Cassazione crede di poter addivenire alle conclusioni più volte ribadite è il seguente: i casi previsti da norme eccezionali nei quali è consentito far uso delle armi per impedire l'evasione, indipendentemente dalla necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza, sono eccezioni ad una regola contraria che rilevasi dallo stesso art. 53 c.p., espressione questo di uno dei diritti più importanti della persona, anzi il fondamentale per eccellenza, quale quello alla integrità fisica, i limiti del quale sono nella cennata norma indicati. E' evidente come tale ragionamento rappresenti una faccia della medaglia di cui il rovescio ha esattamente riscontro in questi termini: tali norme sono applicazioni di un principio generale che si esprime nella non punibilità (come conseguenza di esclusione del reato) del caso in cui si usino le armi contro una persona della quale si ha la custodia per impedire l'evasione.

Quale delle due facce sia la esatta, dopo una enunciazione dogmatica dei principî che vi si riferiscono, è ora necessario chiarire, se non si vuole cadere anche per parte nostra nello stesso inconveniente lamentato per la Corte Suprema, limitatasi, in materia, piuttosto ad affermazioni aprioristiche che diffusasi in convincenti argomentazioni.

IV. Il problema è già stato da noi sottoposto a succinto esame (Appunti sull'uso delle armi per impedire l'evasione, Arch. pen. 1949, I, 115 e segg.) ed ad esso potremmo sic et simpliciter fare rinvio se, re melius perpensa, non ci sembrasse di poter sottoporre la nostra tesi, contraria a quella sostenuta dalla Corte Suprema, ad ulteriore elaborazione, che ci conforta vieppiù sul fondamento della nostra opinione.

Per comodità del lettore la riassumiamo brevemente: in due casi (e non in uno solo, come erroneamente indicato nella massima che si annota), che trovano riferimento in quattro norme regolamentari, è prevista la possibilità di usare le armi per impedire un'evasione.

Tali norme sono: a) l'art. 198 del Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri, il quale dispone che « durante la traduzione i militari dell'Arma debbono vigilare continuamente sul contegno e sulle mosse dei detenuti, non abbandonare mai le armi, mantenersi sempre in attitudine da poter impedire qualsiasi tentativo di fuga; b) l'art. 288 del citato Regolamento, secondo il quale « i militari di traduzione portano le armi cariche soltanto se scortano detenuti; c) l'art. 181 del Regolamento per gli Istituti di prevenzione e

di pena 18 giugno 1931, n. 787, il quale stabilisce che « i militari e gli agenti addetti alla traduzione o alla sorveglianza esterna degli stabilimenti o alla custodia dei detenuti che lavorano all'aperto, sono autorizzati a fare uso delle armi quando vi siano costretti dalla necessità di impedire la evasione; d) infine l'art. 169 del Regolamento per il Corpo degli Agenti di custodia del 30 dicembre 1947, il quale dichiara che « gli agenti possono far uso delle armi nei seguenti casi: « ... 3 b) in caso di tentativo di fuga da parte dei detenuti, quando il fuggitivo si oppone al fermo con vie di fatto o con minaccia di violenza, o, malgrado l'intimidazione, non desiste dal tentare l'evasione e non vi siano altri mezzi efficaci ad impedirlo ».

Dette norme autorizzano l'uso delle armi, evidentemente anche quelle contenute nel Regolamento per l'Arma dei Carabinieri che abbiamo citato, in quanto non si comprenderebbe perchè le armi debbano essere tenute cariche se non per farne uso prontamente al primo tentativo di evasione.

All'affermazione della sussistenza di un principio generale di cui tali norme sono applicazione si può intanto prevenire rilevando che la gamma dei casi che esse riguardano è talmente estesa da potersi dubitare che altri debbano essere diversamente trattati perchè nelle suddette norme non considerati.

E' vero che il Regolamento per l'Arma dei Carabinieri si rivolge a costoro e non alle altre forze di polizia, ma sarebbe evidente l'assurdità se volesse ritenersi la punibilità di quel qualunque altro appartenente a tali forze, non carabiniere, che si trovasse a tradurre detenuti, e, per impedire un'evasione, agisse come al carabiniere è consentito. Se anche volesse contestarsi la sussistenza del principio generale da noi affermato, a tale conclusione dovrebbe addiversarsi in sede di interpretazione estensiva della norma in esame, non vietata: in caso analogo, nel caso cioè di contrabbando, la Giurisprudenza ha esattamente ritenuto che, col concorso di tutti i requisiti di cui all'articolo 94 del Regolamento di servizio per le Guardie di Finanza, escluso naturalmente quello di appartenenza a detto Corpo in chi opera, purchè costui appartenga alle forze di polizia, sia consentito far uso delle armi per impedire la consumazione del cennato reato (un caso si è presentato di recente alla difesa dell'Avvocatura dello Stato che ha ottenuto sentenza favorevole all'imputato: Trib. Siracusa, 19 novembre 1949).

E se, sotto altro aspetto, le sopraindicate norme del Regolamento per l'Arma riguardano l'evasione di detenuti, non sembra possa fondatamente escludersi che esse non si applichino se, invece di detenuti, si tratti di arrestati, secondo la distinzione che tecnicamente può farsi fra i due termini richiamati dall'art. 385 c.p. come qualificati dell'autore del reato di evasione. Non soloinfatti il detenuto che fugge commette il reato di evasione, ma anche l'arrestato: per ambedue i soggetti esiste una presunzione di responsabilità (per il detenuto condannato con sentenza penale passata in giudicato addirittura un'affermazione

di responsabilità) tale da potersi ritenere non sussista differenza di politica criminale agli effetti della formulazione del reato di cui all'art. 385 c.p. quando anziché l'uno sia l'altro ad esimersi dalla custodia. Ragionamento analogo non potrebbe invece farsi qualora si trattasse di un semplice fermato per misure di polizia: la presunzione di responsabilità è qui troppo vaga per ammettere che, in sede di politica criminale, possa configurarsi il reato di evasione — e di conseguenza, secondo la nostra tesi, si possa far uso delle armi — se il fermato si allontani dalla custodia della polizia. Anche quindi sotto questo secondo aspetto sarebbe consentito — nella insussistenza del principio da noi affermato — ricorrere ad interpretazione estensiva colla conclusione che già in tal modo pressochè tutti i casi pratici sarebbero risolti nel senso da noi esposto.

V. Ma, riesaminata la questione, altro argomento, squisitamente giuridico, determinante, ci sembra possa trovarsi, idoneo a far pendere la bilancia, sui due piatti della quale sono poste le due tesi « eccezione al principio del diritto all'integrità personale », « conferma del principio del diritto a far uso delle armi per impedire l'evasione », dalla parte in cui trovasi questa seconda tesi. Idoneo cioè a togliere ogni patina di affermazione dogmatica a questa tesi, escludendo insomma che essa abbia il solo valore di formulazione teorica aprioristica non dimostrata, che si contesta all'altra tesi.

Tale argomento offerto, secondo noi, dall'esame della natura delle norme che prevedono i casi di uso delle armi per impedire un'evasione e dell'efficacia di esse in relazione al principio generale del diritto della persona alla integrità fisica. Ogni qualvolta la giurisprudenza ha ritenuto essere dette norme eccezioni al cennato principio, non ha, evidentemente, approfondito molto il problema, limitandosi cioè ad affermazione non contestata da un rigoroso esame della questione.

Che le norme soprariportate siano norme regolamentari di organizzazione (secondo la distinzione di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100: nella specie previste al n. 3 del primo comma di quest'articolo) non sembra dubbio, ed è noto d'altra parte che fra i limiti che la potestà regolamentare incontra è anche quello secondo il quale i principi generali hanno valore assoluto per quanto riguarda i regolamenti, cioè non possono essere da questi derogati. Ed allora, se così è, qualora non sussistesse il principio generale da noi affermato, di cui le norme in esame, sono applicazione specifica, e sussistesse invece, come ritiene la tesi alla nostra contraria, solo il principio generale del diritto in ogni caso alla integrità fisica con i soli limiti di cui — per quanto riguarda lo specifico uso delle armi — all'art. 53 c.p., non si potrebbe sfuggire da questa grave conclusione: le cennate norme regolamentari sarebbero illegittime perchè contrarie ad un principio generale che non potrebbe essere derogato da esse. Non è

ammessa insomma la tesi intermedia della Corte Suprema ed i corni del dilemma non sono che questi: o esiste un principio generale che autorizza a far uso delle armi per impedire l'evasione di cui le suddette norme sono applicazione specifica o queste norme non hanno valore.

E' evidente che questa seconda soluzione urta contro la fondamentale organizzazione dei servizi di custodia degli arrestati e dei detenuti di cui a regolamenti che non possono, in parte de qua, ritenersi illegittimi.

VI. — Esaminate le fattispecie circa le quali la Corte Suprema ha avuto occasione di occuparsi delle questioni in esame, si riporta l'impressione che detta Corte sia stata influenzata dal modo nel quale i casi si erano materialmente verificati, influenzata a tal punto da addivenire ad affermazioni sorprendenti, come nella cennata sentenza 7 gennaio 1947, in cui si distingue tra evasione ed evasione, adombrandosi la possibilità di far uso delle armi per certe evasioni e non per altre, a seconda del reato per il quale colui che evade sia in stato di arresto o detenzione!

Ci rendiamo perfettamente conto che, indipendentemente dalla influenza nel giudizio esercitata dal tipo dei casi esaminati, altre considerazioni, più rilevanti, possono aver spinto la Cassazione a decidere nel senso di cui sopra. Può la Corte Suprema aver tenuto presente la necessità di dar luogo ad una remora ai troppo semplicistici interventi della polizia per reprimere evasioni, talvolta agevolate da negligenza di custodia. La vita è indubbiamente il massimo bene e come tale deve essere energicamente tutelato.

Non sembra peraltro che, esaminando a fondo la questione, la preoccupazione della Cassazione abbia ragione di esistere. E' intanto innanzitutto da rilevare che, come abbiamo fatto presente negli Appunti citati, l'uso delle armi nel caso in considerazione, non è senza limiti: all'evaso deve intinarsi di desistere dall'azione prima di far uso delle armi e queste debbono essere usate nel modo che, raggiungendo lo scopo, si prospetti ragionevolmente come il meno dannoso per la persona che tenta di evadere. In pratica quindi avverrà che non tutte le evasioni stroncate coll'uso delle armi si risolveranno in una assoluzione di chi delle armi si è servito, ma costui potrà essere parimenti condannato per omicidio o lesioni colpose se potrà dimostrarsi abbia fatto ricorso ad un mezzo più dannoso senza aver sperimentato altri mezzi ugualmente efficaci ai fini di impedire l'evasione, ma meno dannosi. E la diligenza, per altro verso, nella custodia, sarà ugualmente assicurata — indipendentemente da una condanna penale per l'uso delle armi — da una rigorosa valutazione in sede disciplinare del comportamento tenuto dal custode ante-evasione, da cui possono derivare conseguenze magari più gravi di quelle consistenti in una condanna penale più o meno mite ed accompagnata dai benefici di legge.

(F. C.).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA - Accertamento della base imponibile - Limitazioni di indagine - Decisioni della Commissione Provinciale - Art. 29, del regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639 (Trib. di Firenze, Sez. I, Sent. del 12 luglio 1950 - Pres.: Borrelli, Est.: Cappellini - Azienda Farmaceutica Internazionale contro Finanza).

La legge non prescrive alcun limite ai poteri di indagine dell'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento della base imponibile dell'imposta generale sulla entrata dovuta in abbonamento, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 dicembre 1946, n. 469.

Le decisioni delle Commissioni Provinciali previste dall'art. 16 del predetto decreto legislativo n. 469, e dall'art. 21 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 793, sono impugnabili per grave errore di apprezzamento e difetto di calcolo ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 7 agosto 1936, n. 1639.

Sulla prima massima non possiamo che concordare, in quanto il Tribunale ha accolto completamente la tesi dell'Avvocatura. La pretesa del contribuente di voler limitare i poteri di indagine dell'Amministrazione in materia di accertamento della base imponibile dell'I.G.E. da corrispondersi in abbonamento, al solo esame del bilancio delle imprese è resistita dalla assorbente considerazione che, anche per quelle imposte (come la R.M.) per le quali il bilancio è considerato come la base normale degli accertamenti, non è mai considerato come la base esclusiva, permettendosi all'Amministrazione di tener conto di altri elementi e dati concreti raccolti al di fuori di esso. Tanto più deve essere escluso ogni limite ai poteri di indagine, quando la legge, come nel caso della I.G.E. da corrispondersi in abbonamento, non indica né precisa alcun elemento come fonte dell'accertamento tributario.

Non possiamo invece concordare sulla seconda massima, contro la quale sembra che si possano portare i seguenti argomenti che di seguito schematicamente si riassumono: 1° data la giurisprudenza costante della Corte Suprema, che afferma che le due fasi del giudizio tributario (avanti alle Commissioni e avanti alla autorità giudiziaria) sono autonome tra loro, è evidente che i casi in cui gli errores in procedendo della prima delle due

fasi possano essere sindacate nella seconda fase debbono essere tassativamente stabiliti dalla legge. Ora, nella legge che istituisce le Commissioni Amministrative in materia di I.G.E., non vi è alcuna norma simile all'art. 29 del decreto-legge 8 luglio 1936, n. 1639; 2° l'art. 29 del citato decreto-legge n. 1639, del 1936, riguarda le controversie in materia di imposte indirette « sui trasferimenti della ricchezza » e cioè quelle imposte indirette indicate tassativamente nel decreto legislativo medesimo (art. 28), il quale specifica che rimangono escluse dalla regolamentazione portata dal decreto, tra l'altro le controversie in materia di tassa scambi e cioè proprio di quel tributo che è stato sostituito dalla I.G.E. Una applicazione analogica di questa norma, che ha evidente carattere eccezionale, non può seguire in via semplicemente interpretativa.

IMPOSTE E TASSE - Imposta di manomorta - Aziende autonome comunali - Assoggettamento separato alla imposta (Corte d'Appello di Brescia, Sent. 16 giugno 1950 - Pres.: Binetti, Est.: Serra - Finanze contro Comune di Brescia).

Ai fini dell'assoggettamento all'imposta di manomorta le Aziende autonome comunali sono considerate separatamente dai Comuni, dei quali sono un organo.

La Corte ha accolto la tesi dell'Avvocatura riformando la contraria sentenza del Tribunale, rilevando che, la mancanza di personalità giuridica nell'azienda autonoma non porta « alla confusione di quel particolare patrimonio con gli altri ben patrimoniali dello stesso comune e delle corrispondenti rendite così da conglobare in un unico bilancio le entrate e le spese dell'ente medesimo »...

MILITARI - Recupero indebiti pagamenti fatti alle famiglie - Legittimazione passiva. (Trib. Torino 29 maggio 1950 - Ricaldone contro Min. Difesa-Esercito).

Legittimato passivo nell'azione di recupero di anticipazioni di stipendi o assegni alle famiglie dei militari erroneamente considerati dispersi o prigionieri è il titolare dello stipendio o dell'assegno e non il familiare che beneficiò della anticipazione stessa.

La sentenza in esame è da approvare, per quanto non ci si possa nascondere che la questione non appare nè semplice nè piana.

La tesi accolta è confortata da varie ragioni.

La prima, la più evidente, è che l'Amministrazione ha pagato somme che sostanzialmente il militare avrebbe dovuto erogare in favore della sua famiglia « acquisita o originaria a carico », si è sostituita a lui nell'adempimento di una obbligazione, che aveva per lui carattere non soltanto morale ma giuridico. Se quindi una tale sostituzione non doveva essere operata perchè le somme pagate oggettivamente non erano dovute, il militare verrebbe a conseguire — con un risparmio di spesa — un arricchimento senza causa; e dovrebbe quindi, quanto meno sotto questo profilo, essere tenuto al rimborso.

E' poi da considerare che lo Stato, in base all'art. 40 regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, si obbliga a pagare al militare, prigioniero del nemico, determinate somme, le quali sono in relazione al rapporto di servizio che si considera come non mai venuto meno, e tuttora operante. L'art. 41 dispone che parte delle somme, così dovute al prigioniero di guerra o all'internato, sono pagate — a titolo di anticipazione — a determinati famigliari del militare; ma sono pur sempre somme che vengono corrisposte al militare, e, per esso assente a terzi determinati dalla legge.

Più che un diritto proprio di costoro alla riscossione, è da ravvisare in questo sistema una forma di mandato ex lege, sostituendo ad eventuali mandatari, che fossero per avvenuta stati indicati con apposite deleghe dal militare, quelli stabiliti dalla legge (secondo comma dell'art. 41).

Nè pare che si possa distinguere a posteriori, a seconda che i presupposti per far luogo al pagamento sussistessero o meno, per accettare o meno la tesi suesposta circa la natura giuridica del pagamento fatto dalla Amministrazione, e i rapporti fra le parti interessate. I rapporti sono quelli che sono, e l'errore — assolutamente scusabile, considerata la situazione contingente verificatasi dopo l'armistizio — in cui possa essere incorsa la Amministrazione non può mutare il rapporto giuridico fra le parti. Sì che il pagamento vien fatto, per conto e a nome del militare, ai famigliari suoi in vece che a lui assente, e salvo conguaglio con quanto dovuto, al suo ritorno dalla prigionia o dall'internamento.

C'è da aggiungere, peraltro, che non sembra si debba ritenere come inammissibile la azione di recupero che fosse svolta contro chi ha effettivamente percepito le somme che jure non erano dovute, costituendo tale pagamento un indebito oggettivo.

(N. G.)

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE
DI PUBBLICAZIONE SULLA «GAZZETTA UFFICIALE»

I

1. Legge 3 giugno 1950, n. 375 (G. U., n. 146): *Riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.* — Si richiama l'attenzione sul particolare carattere dell'ammenda prevista dall'art. 22, in relazione all'art. 24 della legge. Questo carattere particolare legittima la costituzione di parte civile da parte dell'O.N.I.G. allo scopo di ottenere la condanna dei contravventori al pagamento dell'ammenda, la quale dovrà poi essere versata all'Opera. Da notare inoltre che il criterio di fissazione della pena pecuniaria, stabilita dall'art. 22, limita necessariamente i poteri del giudice, il quale non può scendere mai al di sotto dei minimi fissati dalla legge.

2. Legge 24 aprile 1950, n. 390 (G. U., n. 149): *Computo delle campagne della guerra 1940-45.* — Si richiama l'attenzione sull'ultimo comma dell'art. 4; pare evidente che l'amnistia alla quale si riferisce questa disposizione, per sancirne la irrilevanza ai fini della esclusione dal diritto al computo delle campagne, sia l'amnistia impropria.

3. D.P.R. 7 luglio 1950, n. 442 (G. U., n. 156 S. O.): *Approvazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione.* — Questo decreto ha forza di legge, essendo stato emanato in forza di delega legislativa concessa con la legge 24 dicembre 1949, n. 993. (In questa *Rassegna*, 1950, pag. 32).

4. D.P.R. 8 luglio 1950, n. 453 (G. U., n. 158): *Norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione.* — Si vedano le osservazioni sub 3.

5. Legge 30 luglio 1950, n. 534 (G. U., n. 174): *Modificazione dell'art. 72 del Codice di procedura civile.* — Si vedano le relazioni ministeriali e parlamentari in «Le leggi», pag. 862 e segg.

6. Legge 14 luglio 1950, n. 581 (G. U., n. 186 S. O.): *Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile.* — Con questa legge sono state apportate al decreto legislativo n. 483, tali modificazioni da trasformarlo radicalmente. Si noti che il citato decreto legislativo non è mai entrato in vigore.

Al più presto pubblicheremo un articolo di commento a questa legge.

7. Legge 4 luglio 1950, n. 590 (G. U., n. 188): *Denuncia dei beni diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del Trattato di Pace.* — Dobbiamo esprimere delle riserve in ordine alla formula dell'art. 2 dal punto di vista della tecnica legislativa. In tale articolo, infatti, si parla di diritto ad indennizzo riconosciuto dal «Trattato di Pace» ai cittadini italiani. E' del tutto evidente che un Trattato internazionale non può riconoscere alcun diritto ai cittadini di uno degli Stati contraenti, derivando questi le loro pretese verso il loro Stato solo da una legge interna.

Analoghe riserve dobbiamo esprimere anche in relazione alla norma contenuta nello stesso art. 2, la quale prevede la possibilità che gli accordi internazionali possano limitare il potere dello Stato italiano a regolare con proprie disposizioni la procedura di liquidazione degli indennizzi spettanti ai propri cittadini.

8. Legge 10 agosto 1950, n. 646 (G. U., n. 200): *Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno).* — In base all'art. 28 la difesa in giudizio e la consulenza legale della Cassa, persona giuridica di diritto pubblico e non azienda autonoma di Stato, spettano *ex lege* all'Avvocatura dello Stato.

II

SENATO DELLA REPUBBLICA

1. Disegno di legge n. 1279 (presentato dal Ministro della Difesa di concerto col Ministro del Tesoro): *Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica.* — Con questo disegno di legge si comincia a dare attuazione anche sul piano giuridico al principio della unificazione delle Forze Armate. Esso migliora sensibilmente le precedenti distinte disposizioni concernenti lo stato degli ufficiali delle tre Forze Armate.

Ci limitiamo a formulare alcuni sommarî rilievi di carattere tecnico, che sono suggeriti da un primo esame del testo. All'art. 29 si prevede la possibilità che il procedimento penale a carico dell'ufficiale sospeso cautelatamente termini con *ordinanza* che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. Il nostro codice di rito penale non contempla la possibilità di emanare ordinanze di tale genere; una pronuncia di proscioglimento o assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha com-

messo può essere emessa solo con sentenza. Con ordinanza si applica solo l'amnistia, la quale non può certamente avere gli stessi effetti di una sentenza di assoluzione con formula piena ai fini della sospensione cautelare.

Non ci sembra, poi, che sia opportuno mantenere la confusione tra la rimozione considerata come pena accessoria ai sensi del codice penale militare e la rimozione considerata come sanzione disciplinare di Stato (art. 70, 73). E' vero che l'istituto della rimozione è fondato su una tradizione delle Forze Armate, ma non sembra che tale tradizione possa prevalere sui vantaggi che deriverebbero dall'adottare, per quanto riguarda la perdita del grado per motivi disciplinari, l'istituto della destinazione, prevista dalle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

L'art. 120 abroga espressamente la disposizione contenuta nel D. L. 9 febbraio 1926, n. 202, la quale consentiva in sostanza di mantenere l'effetto dei provvedimenti disciplinari di carattere espulsivo, anche quando fossero stati annullati in sede giurisdizionale per difetti di forma, ove fossero poi rinnovati con le modificazioni necessarie per uniformarsi alla decisione del Consiglio di Stato. Forse, questa abrogazione radicale non è del tutto giustificata, ove si rifletta che l'annullamento di un provvedimento amministrativo per motivi di semplice forma non può equipararsi all'annullamento per motivi di illegittimità sostanziale.

*1. R. n.
51
5/5/57*

2. Disegno di legge n. 1290 (presentato dal Ministro del Tesoro di concerto col Ministro della Difesa): *Norme in materia di indennizzi per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle Forze Armate Alleate.* — Non sembra che l'emanazione delle norme contenute nel disegno in esame risponda ad una effettiva necessità. A parte la considerazione che dato il lungo tempo trascorso dalla emanazione del D. L. 21 maggio 1946, n. 451, è da ritenere che la maggior parte delle pratiche di indennizzi sia ormai esaurita, sta di fatto che si è formata sul D. L. sopra citato, tutta una giurisprudenza (sia della Corte Suprema che del Comitato giurisdizionale delle requisizioni) la quale fornisce criteri abbastanza sicuri per la soluzione dei dubbi di interpretazione che possano sorgere. L'emanazione di una nuova legge in proposito necessariamente riaccenderà controversie ormai sopite, quali quella relativa alla natura giuridica della pretesa che si fa valere nei confronti dello Stato italiano per ottenere gli indennizzi.

Non si vede, poi, l'opportunità di inserire, per la prima volta, ed in una siffatta legge una norma che

dichiari la responsabilità dell'Amministrazione per fatti *dolosi*, senza contare che il dolo delle « forze armate » non è facilmente ipotizzabile.

Non sembra, infine, molto pregevole la formula dell'art. 2, il quale nel determinare i criteri che debbono seguirsi per la fissazione degli indennizzi, sancisce espressamente che essi sono da considerarsi soltanto quali criteri di massima, aggravando così i dubbi sulla natura giuridica della pretesa dei danneggiati, già originati, come s'è detto, dalla formula dell'art. 1. Non si capisce, poi, a quali fini si debba aver riguardo alle condizioni finanziarie del richiedente. In conclusione, anche su questo punto, riteniamo che sarebbe molto più opportuno lasciar consolidare la prassi amministrativa già formatasi, anche perchè, secondo la relazione, l'art. 2 avrebbe solo lo scopo di consacrarla legislativamente.

3. Disegno di legge n. 1306 (iniziativa parlamentare): *Impugnabilità per cassazione delle sentenze dei conciliatori.* — Col presente disegno di legge si intende di adeguare all'art. 111 della Costituzione la norma del Codice di procedura civile (art. 360 modificato dall'articolo 42 della Legge 14 luglio 1950, n. 581) che regola l'impugnazione per cassazione avverso le sentenze dei giudici ordinari. Non sembra che si possa dubitare sia della legittimità della norma proposta, sia della sua indiscutibile opportunità, se si tien presente che potrebbero sorgere dubbi in ordine alla impugnabilità delle sentenze del conciliatore dato che il citato art. 42 della Legge del 1950 le ha di nuovo, certo per errore, espressamente escluse dal ricorso per cassazione. Forse sarebbe stato opportuno in sede di riforma del c.p.c. regolare anche la questione della impugnabilità delle sentenze in materia di esecuzione civile, previste dagli articoli 617, 618 c.p.c.

Piuttosto seri dubbi possono sorgere sul punto se tutti i motivi di ricorso per cassazione previsti nell'art. 360 c.p.c. possano ricomprendersi nel concetto di violazione di legge contemplato nell'art. 111 della Costituzione, o se, invece, questo abbia una portata più limitata di quello.

4. Disegno di legge n. 1309 (iniziativa parlamentare): *Definitività dei provvedimenti adottati dai Prefetti in base all'art. 7 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248.* — Sulla inopportunità di questo disegno di legge ci siamo già espressi nella precedente *Rassegna* (1950, pagina 162). La Camera lo ha tuttavia approvato. Non troviamo motivi per modificare il nostro atteggiamento.

INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI

LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE È STATA DATA

ALBERGHI. — I) Se la classificazione degli esercizi alberghieri in base al servizio dei buoni-albergo, agli effetti dell'imposta di soggiorno, abbia tuttora vigore, dato che è stato soppresso di fatto il suddetto servizio dei buoni-albergo (n. 5). — II) Se ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno valga la classificazione nazionale degli alberghi stabilita dalla legge 18 gennaio 1939, n. 382 (n. 5).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. — I) Se i Consorzi Provinciali Macellai (Co.Pro.Ma.) siano enti pubblici (n. 106). — II) Quali norme debbano applicarsi per la liquidazione dei Co.Pro.Ma. (n. 106). — III) Se la Cassa di Risparmio della Libia sia compresa tra gli enti dipendenti dall'Amministrazione dell'Africa Italiana, ai sensi e per gli effetti della legge 16 settembre 1940, numero 1450 (n. 107).

APPALTI. — I) Quali siano le norme da applicare per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche eseguite nel T.L.T. durante la gestione A.M.G. prima dell'entrata in vigore del Trattato di Pace (numero 135). — II) Se nei contratti di fornitura successivi all'entrata in vigore del decreto-legge 13 giugno 1940 n. 901, possa stabilirsi la clausola di revisione dei prezzi determinando la percentuale di alea in misura diversa del 10% (n. 136).

APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. — I) Quali norme debbano applicarsi per la liquidazione dei Co. Pro.Ma. (n. 22). — II) Se le conseguenze economiche delle illegittimità commesse dagli enti accentratori (previsti dal decreto-legge 1941) debbano sempre ricadere sullo Stato sotto forma di diminuzione degli utili (n. 23). — III) Se sia da ritenersi convalidata dal decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 21, la norma contenuta nella legge della r.s.i. 7 gennaio 1944, n. 4, con la quale si attribuiva alle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui prezzi il potere di infliggere sanzioni amministrative per la violazione di norme annonarie (numero 24). — IV) Quali siano i rapporti tra le suddette sanzioni amministrative e le pene inflitte dai magistrati per le stesse violazioni (n. 24).

ASSICURAZIONI. — I) Se l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria di che alla legge 29 aprile 1949, n. 264, debba ritenersi esteso anche agli

avventizi non ancora immessi nei ruoli speciali transitori (n. 24). — II) Se la surroga prevista dall'art. 1916 C. C. operi *ope legis* (n. 25). — III) Se l'Amministrazione che sappia essere un infortunato coperto da assicurazione possa pagare liberamente all'infortunato stesso quanto dovutogli per il danno subito o se debba avvertire l'ente assicuratore (n. 25).

AUTOVEICOLI. — Se le norme stabilite per la revisione delle patenti dei conducenti in servizio pubblico, di che all'art. 91 del Codice Stradale, si applichino anche ai conducenti di treni-automobili a freno continuo (n. 26).

BORSA. — Se i titoli azionari al portatore, dichiarati decaduti ai sensi del regio decreto-legge 21 novembre 1942, n. 1316, per non essere stati convertiti in nominativi, debbano sostituirsi con altre azioni intestate alla Cassa Depositi e Prestiti, la quale venga così ad assumere la qualità di azionista con tutti i relativi diritti (n. 4).

CASE ECONOMICHE E POPOLARI. — Se gli enti o gli organi incaricati dalla Gestione I.N.A.-Casa di provvedere alla costruzione delle case per i lavoratori debbano, sui compensi loro spettanti per questo incarico, pagare l'I.G.E. in forma ordinaria o in abbonamento (n. 25).

CITTADINANZA. — Se la perdita della cittadinanza italiana da parte degli alto-atesini in forza della legge 21 agosto 1939, n. 1241, presupponga necessariamente il trasferimento all'estero o la sola opzione (n. 5).

DANNI DI GUERRA. — I) Se debba considerarsi danno di guerra quello cagionato dallo sbandamento di un carro armato all'atto dell'ingresso delle truppe alleate in Roma (n. 23). — II) Se per la perdita di beni mobili possa essere concesso l'indennizzo per danni di guerra (n. 24). — III) Se nell'obbligo dello Stato di ricostruire beni degli enti pubblici locali distrutti dalla guerra sia compreso anche quello di ricostruire i beni mobili (numero 24).

ENTI E BENI ECCLESIASTICI. — Quale sia la posizione degli insegnanti dei seminari teologici delle diocesi dei territori già appartenenti al cessato impero austro-ungarico (n. 12).

FERROVIE E TRANVIE. — I) Se agli orfani dei lavoratori si estendano le stesse agevolazioni ferroviarie previste per gli orfani di guerra (n. 111). — II) Se una requisizione di legname effettuata dall'Amministrazione Ferroviaria italiana durante la guerra su autorizzazione degli alleati per ripristinare linee necessarie alle esigenze delle potenze occupanti, debba considerarsi come requisizione alleata (n. 112).

IMPIEGO PRIVATO. — Se al rapporto di impiego dei dipendenti degli enti provinciali del Turismo debbano applicarsi le norme della legge sull'impiego privato (n. 15).

IMPIEGO PUBBLICO. — I) Se, pur dovendosi applicare ai dipendenti degli E.P.T. le norme della legge sull'impiego privato, la loro pretesa alle ferie annuali debba considerarsi diritto soggettivo o interesse legittimo (n. 241). — II) Se al personale della Cassa di Risparmio della Libia sia applicabile la legge 16 settembre 1940, n. 1450 (n. 242). — III) Se sia dovuto il rimborso delle spese per trasporto di masserizie ed altro agli impiegati che sono trasferiti da una località ad un'altra del medesimo comune distanti tra loro meno di dieci chilometri (n. 243). — IV) Se gli avventizi non ancora passati nei ruoli speciali di che al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, siano soggetti all'obbligo della assicurazione contro la disoccupazione involontaria (n. 244).

IMPOSTE E TASSE. — I) Se ai fini dell'imposta di soggiorno possa ancora utilizzarsi la classificazione degli alberghi stabilita dal decreto legislativo 24 novembre 1938, n. 1926, basata sul servizio dei buoni albergo ora di fatto sospesi (n. 141). — II) Se i materiali di provenienza estera, introdotti in Italia senza il pagamento dei diritti doganali in quanto destinati all'uso delle forze di occupazione, possano fruire ancora della esenzione allorché siano stati o vengano destinati ad usi diversi (n. 142). — III) Se la responsabilità per il pagamento dei diritti doganali stabilita a carico degli spedizionieri possa estendersi anche ad altre persone che agiscano per mandato del proprietario (n. 143). — IV) Se la responsabilità dello spedizioniere valga anche per gli altri diritti di confine diversi dalle imposte (n. 143).

IMPOSTA SULL'ENTRATA. — Se gli enti o gli organi incaricati della Gestione I.N.A.-Casa di provvedere alla costruzione delle case per i lavoratori, debbano, sui compensi loro spettanti per questo incarico, pagare l'I.G.E. in forma ordinaria o in abbonamento (n. 24).

INFORTUNI SUL LAVORO. — Se colui che ha cagionato un danno a persona coperta da assicurazione per infortunio sul lavoro, possa pagare liberamente l'indennizzo senza avvertire l'ente assicuratore, quando si tratti di danno compreso tra quelli assicurati (n. 20).

LACAZIONI. — I) Se sia applicabile alle persone giuridiche il disposto dell'art. 7, n. 3 del D.L.C.P.S. 23 dicembre 1947, n. 1461 (n. 50). — II) Se la SEPRAL possa considerarsi ente avente scopi di lucro agli effetti delle norme sugli aumenti dei canoni locatizi (n. 51). — III) Se gli uffici stralcio costituiti per la liquidazione

del patrimonio delle cessate organizzazioni sindacali possano intimare lo sfratto ad organi statali locatari di immobili già appartenenti alle predette organizzazioni (n. 52).

MATRIMONIO. — Se sia possibile sanare, in via di ratifica amministrativa, il difetto di autorizzazione a matrimonio nei confronti di agenti di P.S. (n. 5).

OPERE PUBBLICHE. — I) Se i lavori di bonifica di campi minati possano considerarsi « opere pubbliche » agli effetti delle disposizioni sulla revisione dei prezzi (n. 13). — II) Quale sia l'elemento che caratterizza la opera pubblica dagli appalti pubblici di altra natura (n. 13).

PENSIONE. — I) Se, agli effetti del ripristino di una pensione di guerra, possa considerarsi annullata una sentenza di condanna pronunciata dal cessato Tribunale Speciale per il reato annorario (n. 41). — II) Se la speciale indennità per l'accompagnatore di che all'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, abbia carattere di complementarietà degli assegni di superinvalidità, nel senso che sia mantenuta indipendentemente dalla effettuazione e dalla durata del servizio di accompagnamento (n. 42). — III) Se l'assegno di superinvalidità sia da considerarsi indipendente dall'assegno privilegiato o dalla pensione ordinaria al quale è aggiunto (n. 42).

POSTE E TELEGRAFI. — Se gli agenti addetti alla tutela delle linee di telecomunicazione possano tagliare i rami degli alberi che intralcino il normale funzionamento delle linee stesse senza chiedere la preventiva autorizzazione (n. 19).

PRESCRIZIONE. — Quale sia l'influenza sul decorso dei termini di prescrizione dell'azione derivante da investimento automobilistico del fatto che l'investimento abbia cagionato danni tali da determinare l'inizio di un procedimento penale (n. 7).

PROFITTI DI REGIME. — Se siano assoggettabili a confisca i beni ereditati dal confiscando dopo l'ordinanza di confisca, mentre questa è oggetto di giudizio di impugnazione (n. 25).

REGIONI. — Se sia affetta da incostituzionalità una legge della Regione siciliana la quale istituisca una scuola professionale che non conferisce titoli di studio (n. 15).

REQUISIZIONI. — I) Se una requisizione di legname effettuata dall'Amministrazione Ferroviaria italiana durante la guerra su autorizzazione degli alleati per ripristinare linee necessarie alle esigenze delle potenze occupanti, debba considerarsi come requisizione alleata (n. 84). — II) Se sia valida una requisizione disposta durante la r.s.i. per ordine di un Comando germanico e nell'interesse di un Comando militare italiano (numero 85).

RESPONSABILITA' CIVILE. — I) A qual titolo l'Amministrazione italiana risponda di investimenti automobilistici cagionati da circolazione dei nostri automezzi appartenenti alle truppe operanti in Francia (n. 106). —

II) Se l'Amministrazione Militare risponda della perdita di denaro appartenente ad un militare punito e da questi consegnato all'Ufficiale di picchetto, quando quest'ultimo lo abbia affidato irregolarmente ad un militare che a sua volta se ne sia indebitamente appropriato (n. 107). — III) Quali siano le norme applicabili nei rapporti tra Amministrazione Militare e dipendente conducente di autoveicolo che ha cagionato un investimento (n. 108). — IV) Se possa considerarsi senza causa una transazione relativa a danni da investimento automobilistico quando la Corte dei conti, in sede di giudizio di responsabilità a carico dell'autista investitore, abbia escluso la colpa di costui (n. 108).

SCAMBI E VALUTE. — Se il regio decreto 14 novembre 1936, n. 1932, debba essere interpretato nel senso che l'acquisto di valuta estera da parte del Ministero delle finanze è rigidamente connesso con l'obbligo del Ministero stesso di fornire alle imprese italiane che tale valuta, ricavata da prestiti esteri, gli hanno ceduto, la somma in dollari necessaria per il servizio del prestito stesso ad un cambio determinato (n. 6).

SINDACATI. — Se gli uffici stralcio costituiti per la liquidazione del patrimonio delle cessate organizzazioni sindacali possano intimare lo sfratto ad organi statali locatari di immobili già appartenenti alle predette organizzazioni (n. 7).

SOCIETA'. — I) Se dopo la trasformazione dei Consorzi Agrari da enti pubblici in società cooperative, la approvazione dei bilanci relativi agli anni in cui i Consorzi erano ancora enti pubblici, debba essere fatta nelle forme proprie delle Società commerciali (n. 22). — II) Se, per quanto riguarda la misura dei dividendi,

questa debba stabilirsi in base alle norme che li regolavano in relazione ad ognuno dei bilanci ai quali si riferiscono (n. 22).

TERREMOTO. — Se il sussidio per i terremoti debba considerarsi cosa o diritto immobiliare agli effetti della registrazione obbligatoria di che al decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (n. 6).

TITOLI DI CREDITO. — Se la Cassa Depositi e Prestiti debba considerarsi azionista in relazione alle azioni di cui è divenuta intestataria in base alle leggi sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari (n. 1).

TRANSAZIONE. — Se possa considerarsi senza causa una transazione relativa a danni da investimento automobilistico quando la Corte dei conti, in sede di giudizio di responsabilità a carico dell'autista investitore, abbia escluso la colpa di costui (n. 2).

TRATTATO DI PACE. — I) Se un cittadino tedesco possa eccepire giudizialmente il difetto nello Stato italiano del potere di sequestro dei suoi beni in base alla legge di guerra, fondandosi sull'art. 77, n. 4, del Trattato di Pace (n. 21). — II) Quali siano le norme da applicare per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche eseguite nel T.L.T. durante la gestione A.M.G. prima dell'entrata in vigore del Trattato di Pace (n. 22). — III) Se l'esecutore testamentario possa considerarsi senz'altro abilitato a ricevere in consegna i beni che dovrebbero essere restituiti al *de cuius* o ai suoi eredi in forza del Trattato di Pace e delle leggi sul ripristino dei diritti dei cittadini delle Nazioni Unite (n. 23).